

Codice A1715A

D.D. 15 settembre 2026, n. 863

Art. 17 l.r. 5/2018 - Azienda faunistico-venatoria "Roasio". Presa d'atto sostituzione Concessionario.



ATTO DD 863/A1715A/2026

DEL 15/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 – Azienda faunistico-venatoria "Roasio". Presa d'atto sostituzione Concessionario.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n.18-1757 e s.m.i. ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 20.07.1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. e del 08.03.2004, n. 15-11925”;

la determinazione dirigenziale n. 372 del 14 dicembre 1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria denominata “Roasio” nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor *omissis*, fino al 31 gennaio 2008;

la determinazione dirigenziale n. 111 del 14 luglio 2000, con la quale è stata ridotta la superficie dell'azienda suddetta, da ettari 950 a ettari 700;

la determinazione dirigenziale n. 145 del 23 novembre 2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor *omissis*, fino al 31 gennaio 2009;

la determinazione dirigenziale n. 865 del 15 ottobre 2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor *omissis*, fino al 31 gennaio 2018;

la determinazione dirigenziale n. 94 del 23 gennaio 2018 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor *omissis*, fino al 31 gennaio 2021;

la determinazione dirigenziale 46/A1709C/2021 del 20/01/2021 di rinnovo fino al 31 gennaio 2030 della concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" di complessivi ettari 700, ubicata nel comune di Roasio nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor *omissis*

la determinazione dirigenziale n. 214/A1715A/2024, del 26 marzo 2024 con la quale è stato disposta, ai sensi dell'articolo 11 comma 1bis della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, la sospensione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio", sospensione che ha comportato il divieto di esercizio, per 90 giorni di tutte le attività venatorie all'interno della medesima Azienda, stabilendo altresì che, entro il termine di scadenza della sospensione, l'assemblea del Consorzio era tenuta ad effettuare la regolare designazione del Concessionario dell'azienda Faunistico-Venatoria "Roasio".

la determinazione dirigenziale n.15/A1715A/2024 del 29 luglio 2024 con la quale si è preso atto della nomina del Sig. Gianpiero Attuati Travostino, quale Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Roasio", in sostituzione del Sig. *omissis*, *omissis*;

la determinazione dirigenziale n. 810/A1715A/2024 del 18 ottobre 2024 con la quale si rettificava, come da allegata cartografia, la superficie dell'AFV ROASIO da ettari 700 come approvati con la determinazione dirigenziale 20/01/2021, n. 0046 ad ettari 1.203,9229 di cui ettari 1.033,7161 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

l'istanza del 27 luglio 2026 della Sig. Maurizio Furno con la quale si richiede di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda Faunistico-Venatoria "Roasio" al medesimo come da nomina dei soci consorzisti nell'assemblea del 20 luglio 2026;

visto il verbale istruttorio relativo all'istanza di sostituzione concessionario, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del Settore;

constatato che la richiesta di sostituzione del Concessionario è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata:

- di accogliere la sopraindicata istanza di sostituzione del Concessionario, dell'AFV "ROASIO" di complessivi ettari 1.203,9229 di cui ettari 1.033,7161 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a favore della Sig. Maurizio Furno
omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie - AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14.

Richiamata la D.G.R. n. 5-2348/2026/XII del 16 marzo 2026: "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023." e in particolare la scheda n. 302 del relativo Allegato A) che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla presa d'atto della sostituzione del concessionario dell'A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DETERMINA

- di accogliere la sopraindicata istanza di sostituzione del Concessionario, dell'AFV "ROASIO" di complessivi ettari 1.203,9229 di cui ettari 1.033,7161 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a favore della Sig. Maurizio Furno
omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis in sostituzione del Sig. *omissisomissis*;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Vercelli, all'ATC VC1, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto